



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **ROMEO, CANTÙ, MURELLI, MINASI, MARTI, PAGANELLA, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2023

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD*) nonchè della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Per avere una collettività sempre più partecipe, più sensibile, più consapevole del suo ruolo attivo non si può prescindere dal coinvolgimento dei giovani. Veicolare alle nuove generazioni il messaggio di solidarietà, di partecipazione e di condivisione rappresenta un importante investimento culturale e sociale.

Alla luce di ciò appare chiaro come il tema dell'attenzione al sociale sia una priorità delle politiche educative e renda necessario un dialogo tra le diverse istituzioni deputate all'educazione dei giovani. Proprio per il raggiungimento di tale finalità si ritiene necessario introdurre, attraverso una modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basi Life Support - early Defibrillation - BLSD*) e della manovra di Heimlich.

La scuola è l'ambiente in cui bambini e adolescenti trascorrono prevalentemente il loro tempo e dunque il luogo in cui questi formano maggiormente le loro capacità. Per tale motivo è essenziale che si introducano percorsi finalizzati ad acquisire competenze che possono rivelarsi di utilità vitale in determinate situazioni.

Invero, in certe situazioni di pericolo, come quella di un arresto cardiaco, la tempestività del soccorso, insieme alla disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno, può aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente fino al 70 per cento.

Alla luce della legge 4 agosto 2021, n. 116, che ha introdotto diverse misure importanti per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco extraospedaliero, è

importante e prezioso per l'intera comunità che ci siano sempre più persone preparate a intervenire in situazioni del genere. Non solo medici e personale sanitario: qualunque persona può infatti salvare la vita di chi si trova in arresto cardiaco, iniziando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. L'arresto cardiaco in ambiente extraospedaliero ha una percentuale di sopravvivenza molto bassa, in cui il tempo svolge un ruolo fondamentale; infatti il tempo di intervento dei soccorritori mediamente si aggira intorno a dodici-quindici minuti, un tempo lunghissimo se si pensa che per ogni minuto che passa dall'inizio dell'arresto cardiaco la probabilità di restare in vita si abbassa del 10 per cento. Ciò dimostra quanto la pronta effettuazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore possano scongiurare un tragico evento.

Sempre nel solco delle manovre salva vita, si pone anche la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che permette di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e di salvare le persone che stanno soffocando perché qualcosa ostruisce in gola o, più precisamente, la trachea, essendo un'efficace misura per risolvere, in modo rapido, molti casi di soffocamento.

Il soffocamento per inalazione di corpo estraneo è, infatti, una delle cause più frequenti di decesso nei bambini piccoli. Anche gli adulti non sono, però, risparmiati da questo dramma.

Oggi la manovra di Heimlich è abbastanza conosciuta, ma « abbastanza » non è sufficiente, visto che questo gesto ha salvato migliaia di vite e potrebbe salvarne tante altre, se solo la si insegnasse a tutti. La manovra di Heimlich, elaborata e descritta nel

1974 il chirurgo statunitense Henry Heimlich, è caratterizzata da una notevole semplicità e da una buona efficacia.

Quanto evidenziato dovrebbe far sorgere una riflessione su quanto sia utile che queste manovre entrino a far parte del patrimonio culturale dell'intera comunità. Invero, le manovre di primo soccorso sono essenziali, addirittura nel determinare la vita o la morte di una persona in situazioni di arresto cardiaco o di soffocamento, ed è dunque necessario e fondamentale che vi sia una maggiore conoscenza e attenzione del tema, favorendo il radicamento della cultura del primo soccorso, partendo proprio dalla scuola, che deve rappresentare, certamente, il primo e più importante luogo di apprendimento.

Nonostante sia chiaro, e riconosciuto, che le manovre salvavita possono salvare migliaia di vite ogni anno, solo in alcuni Stati europei l'insegnamento del primo soccorso a scuola è obbligatorio (Danimarca, Francia, Norvegia ed Estonia); in altri Stati è presente solo una legislazione che ne regola l'insegnamento agli studenti, in altri Paesi non è previsto proprio alcun intervento in materia.

Nel 2015 c'è stato il lancio della campagna mondiale « *Kids Save lives* », campagna di promozione che sottolinea l'importanza dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare (RCP) ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. Nonostante siano trascorsi diversi anni da tale dichiarazione, peraltro patrocinata dall'Organizzazione mondiale della sanità, la situazione europea sulla diffusione dell'educazione in tema di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso nelle scuole è ancora molto disomogenea.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di rendere l'insegnamento delle predette ma-

novre salvavita parte integrante dell'orario curricolare, perché la formazione al primo soccorso alla comunità, a partire dai giovani, è di fondamentale importanza per il bene di tutti. L'obiettivo è di far sì che la rianimazione cardiopolmonare possa diventare un'abilità permanente, come nuotare o andare in bicicletta. La diffusione di queste conoscenze potrebbe aumentare notevolmente la possibilità di rimanere in vita per una persona che ha un attacco cardiaco o un'ostruzione delle vie aeree.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge, che introduce corsi di formazione di primo soccorso BLS e della manovra di Heimlich, con l'obiettivo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.

L'articolo 2 introduce la modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che, nell'ambito dell'educazione civica, siano introdotti corsi di primo soccorso e di protezione civile tenuti da medici, infermieri e soccorritori.

L'articolo 3 contiene un ulteriore rafforzamento del primo soccorso, prevedendo attività formative anche per le famiglie degli studenti.

L'articolo 4 individua i programmi di insegnamento dei corsi suddetti.

L'articolo 5 prevede i criteri per l'accesso all'insegnamento di queste tecniche salvavita e i requisiti del personale incaricato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 7 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale e civica, intesi a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, fornendo supporto all'intera comunità, si promuove l'attivazione di corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support – early Defibrillation – BLS-D*) e di insegnamento della manovra di Heimlich. Detti corsi sono affidati a medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali e a organi e volontari della protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare *intra* ed *extra* ospedaliera, nonché l'addestramento necessario per intervenire in tempi rapidi in caso di emergenze di diversa natura.

2. La presente legge promuove, inoltre, servizi e attività rivolte agli insegnanti e alle famiglie degli studenti, al fine di rafforzare l'attività di primo soccorso formando sempre più persone che siano preparate a intervenire in situazioni di emergenza.

Art. 2.

(Educazione scolastica al primo soccorso)

1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), dopo le parole: « protezione civile » sono aggiunte le

seguenti: « e in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLS*) e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono l'educazione al primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di BLS (*Basic Life Support - early Defibrillation*) e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich, affidati rispettivamente a medici, infermieri e soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali ».

2. Il collegio dei docenti può procedere all'adozione di libri di testo, per le scuole di primo e di secondo grado, che prevedano un'adeguata trattazione delle tematiche del primo soccorso.

3. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle competenze stabilite dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, definisce il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso di BLS (*Basic Life Support - early Defibrillation*) e della manovra di Heimlich, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di at-

tuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Scuola e famiglia)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « educazione civica » sono aggiunte le seguenti: « e dell'educazione al primo soccorso »;

b) dopo le parole: « estendendolo alla scuola primaria » sono aggiunte le seguenti: « mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di BLS (Basic Life Support - early Defibrillation) e della manovra di Heimlich ».

Art. 4.

(Programmi di insegnamento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i programmi dei corsi di primo soccorso.

2. I programmi di cui al comma 1 assicurano la trattazione dei seguenti argomenti:

a) BLS (Basic Life Support & Defibrillation), ossia le manovre che possono essere messe in atto al fine di salvare la vita di una persona che ha in atto un arresto cardiaco;

b) manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Art. 5.

(Personale incaricato e criteri per l'accesso all'insegnamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento dei corsi di *(Basic Life Support – early Defibrillation)* e della manovra di Heimlich. Il personale di cui al precedente periodo può essere individuato anche tra il personale operante nelle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i programmi e le linee guida dell'insegnamento del primo soccorso.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute;

b) quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse stanziata ai sensi del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.